

Deliberazione CC n. 36 del 27.11.2008 - pubblicata il

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione CC n. 02/2008 , esecutiva, con la quale venivano approvate per l'anno 2008 , le aliquote, le riduzioni d'imposta nonché le detrazioni che seguono:

A – ALIQUOTE

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
1. unita' immobiliari adibite ad abitazione principale	4,00 per mille CAT. A1-A8-A9
2. pertinenza all'abitazione principale	4,00 per mille CAT. A1-A8-A9
3. seconde case e altri fabbricati	6,90 per mille

B – DETRAZIONI

1. detrazione abitazione principale	€103,29 CAT. A1-A8-A9
-------------------------------------	-----------------------

Visto che, in relazione al disposto dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l'approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell' "Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.)";

Visto l'art. 3, commi da 48 a 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 58, commi 2,3, e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell' «Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

Visto l'art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l'art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione CC n. 10 del 03.05.2001 ;

Vista la relazione del responsabile dell'ufficio tributi, redatta in conformità alle direttive impartite da questa Giunta Comunale, dalla quale si evidenzia:

- il gettito realizzato, per detta imposta, nell'anno 2008 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);
- le aliquote nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta proposte per l'anno 2009 (invariate rispetto all'anno 2008 limitatamente alle categorie A1-A8-A9)
- il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta come

sopra proposte;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:

- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;
- assicurare l'equilibrio del bilancio 2009;
- esercitare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Di potere determinare, per l'anno 2009, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d'imposta nelle misure proposte e mantenendo invariate le aliquote e detrazioni applicate nell'anno 2008, tenendo altresì conto dell'art. 1 commi 1,2,3,4,5,6, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito dalla Legge 126/2008;

Di dare atto che i minori introiti relativi all'applicazione dell'art. 1 commi 1,2,3,4,5,6, del D.L. 93/2008 convertito dalla Legge 126/2008 (abolizione ICI prima casa), verranno interamente corrisposti all'Ente quale trasferimenti erariali correnti (gettito invariato)

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1 commi 1,2,3,4,5,6, del D.L. 93/2008 convertito dalla Legge 126/2008 (abolizione ICI prima casa)

Visto l'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008 n. 133, che testualmente recita “ Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu)”;

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l. da:

Responsabile del Servizio tributi : favorevole

Responsabile del Servizio finanziario: favorevole;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:

2) di fissare per l'anno 2009, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A – ALIQUOTE

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
a. unita' immobiliari adibite ad abitazione principale	4,00 per mille cat. A1-A8-A9
b. pertinenza all'abitazione principale	4,00 per mille cat. A1-A8-A9
c. seconde case - altri fabbricati – aree fabbricabili	6,90 per mille

3) di determinare per l'anno 2008, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

B – DETRAZIONI

a. detrazione abitazione principale **€103,29 cat. A1-A8-A9**

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente alla categorie catastali A1 – A8 –A9 sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (art. 8 comma 3, D.lgs. n. 504/92 – art. 3 comma 55 L. 662/96), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari.

3. di prendere atto dell'art. 1 commi 1,2,3,4,5,6, del D.L. 93/2008 convertito dalla Legge 126/2008 (Abolizione ICI prima casa) e di disporre l'applicazione di tale disposizione secondo quanto previsto dalla legge in materia vigente tempo per tempo;

4) di dare atto:

che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all'ultimo gettito annuale realizzato, essendo comunque compensata la perdita del gettito ICI prima casa prevista dall'art. 1 comma 1,2,3,4,5,6, del D.L. 93/2008 convertito dalla Legge 126/2008;

che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

5) di dare atto che ai sensi del comma 166 della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007, il versamento dei tributi locali dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

6. di confermare per l'anno 2009 quale Funzionario Responsabile alla gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili il dipendente a tempo indeterminato sig. Invernizzi Rosella cat. D6

5. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;

6. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l'anno 2009.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2009.

Visto l' art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l. che prevede che "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

I pareri sono inseriti nella deliberazione".

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
Invernizzi Rosella

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE SERVIZIO
Invernizzi Rosella

Moggio, @2-----@